



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 48 Del 03-05-2012

OGGETTO:	RICHIESTA EQUO INDENNIZZO. PRESA D'ATTO PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO.
-----------------	---

L'anno **duemiladodici**, il giorno **tre** del mese di **maggio** alle ore **13:30** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Avv. Baccellieri Antonio	Sindaco	P
Prof. Loiacono Giuseppe	Vicesindaco	P
Sig. Giannone Vito Nicola	assessore	P
Rag. Rizzi Pasquale	assessore	A
Sig. Bellino Vito	assessore	A
Prof. Gigante Giacomo	assessore	A
Rag. Silletti Nicola	assessore	P

Assume la Presidenza il Avv. Baccellieri Antonio (Sindaco).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 03-05-012
DOTT. LOZZI ERNESTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 13.07.2005, il già dipendente D. N. N. all'epoca Agente di Polizia Municipale di ruolo, categoria professionale D- posizione economica D4. presentava istanza, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 11846 in pari data, tendente al riconoscimento dell'aggravamento di infermità contratte per causa di servizio, già riconosciute, nonché di ulteriori patologie contratte per la medesima

motivazione e, contestualmente, ai sensi del D.P.R. 29.10.2001 n. 461 la riliquidazione dell'equo indennizzo;

- con nota del 28.07.2005 prot. n. 12640 veniva richiesta da parte di questo Comune la visita medico-collegiale, ai fini del riconoscimento della dipendenza della causa di servizio delle patologie contratte nonché dell'equo indennizzo, alla Commissione Medica di Verifica di Bari;
- con provvedimento BL/B n. 525, nella seduta del 13.11.2007 la C. M. V. di Bari esprimeva giudizio ai fini dell'equo indennizzo, ascrivendo la menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica alla 4 cat.- misura massima tabella " A", annessa al D.P.R. n. 915/78 come sostituito dal D.P.R. n. 834/81;
- con nota del 03.03.2009 prot. n. 2776 veniva richiesto da parte di questo Ente, ai sensi degli artt. 7 e 11 del D.P.R. n. 461/2001, in ordine alla liquidazione dell'equo indennizzo, il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma.

Visto che il sopra citato Comitato di Verifica, con provvedimento emesso nell'adunanza n. 510 /2009 del 02.11.2009, ha espresso il seguente parere circa la dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate:

- "- che l'infermità:"Cervico – dorso - lombo - discoartrosi con ernie multiple e segni di danno neurogeno arti superiori bilateralmente" può riconoscersi dipendente da fatti di servizio...;
- che l'infermità:" Insufficienza venosa arti inferiori con presenza di varici" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio;
- che l'infermità:"Disturbo d'ansia generalizzata con grave disturbo del sonno" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio;
- che l'infermità: "Gonartrosi bilaterale a lieve incidenza funzionale" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio.

Rilevato come, nell'ordinamento vigente per la materia qui in trattazione, al Comitato di Verifica viene affidato il compito di esprimere un giudizio conclusivo - anche sulla base di quello reso dalla Commissione Medica di Verifica - sì che tale parere in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti si impone all'amministrazione che lo ha richiesto;

Ritenuto, pertanto, non rilevandosi elementi di contraddittorietà nella ponderazione effettuata dal Comitato di Verifica, doversi conformare al parere espresso dal suddetto Comitato in riferimento alla liquidazione dell'equo indennizzo , che ha riconosciuto dipendente da causa di servizio solo una delle infermità diagnosticate dalla C.M.V. di Bari, ascritta alla cat. 7^A-tab. A;

Rilevato altresì quanto statuito dall'art.57 del D.P.R. n. 686/1957, che recita testualmente: "Nel caso in cui l'impiegato riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrità fisica si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne derivi rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo";

Atteso che con determinazione n. 02/425 del 17.05.2004 si era già proceduto alla liquidazione a favore del dipendente D. N. N. della somma di euro 2.314,15, quale Equo indennizzo a fronte di una precedente pratica di riconoscimento di causa di servizio per patologie ascritte alla 6^A cat.- tab. A;

Dato atto che ai sensi del citato art. 57 del D.P.R. n. 686/1957 l'Ente non deve procedere alla liquidazione di un nuovo indennizzo, in quanto la nuova categoria riconosciuta (Cat. 7 – Tab. A) risulta inferiore a quella precedentemente già riconosciuta (Cat. 6^A - Tab A);

Vista la normativa vigente in materia;

Visto il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) prendere atto del provvedimento, posizione n. 9443/2009, emesso nell'adunanza n. 510/2009 del 02.11.2009 dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio di Roma, con il quale ha espresso parere negativo circa la sussistenza della dipendenza da causa di servizio per quattro delle cinque infermità diagnosticate al già dipendente D. N. N., ritenendo, invece, l' infermità "Cervico-lombo-dorso discoartrosi con ernie multiple e segni di danno neurogeno arti superiori bilateralmente" riconoscersi dipendente da fatti di servizio, ascritta ai fini dell'equo indennizzo alla 7 categoria - tabella " A";
- 2) conformarsi, per quanto espresso in premessa e da intendersi qui integralmente riportato, a tale giudizio negativo espresso dal suddetto Comitato di Verifica in ordine alla liquidazione dell'equo indennizzo per quattro infermità delle cinque diagnosticate al dipendente di cui all'oggetto;
- 3) conformarsi altresì a quanto statuito dall'art.57 del D.P.R. n.686 del 03.05.1957 che prevede che si proceda alla liquidazione di un nuovo indennizzo solo quando la menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica sia ascrivibile ad una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo e che dal nuovo indennizzo venga detratto quanto in precedenza liquidato;
- 4) di dare atto che ai sensi del citato art. 57 del D.P.R. n. 686/1957 l'Ente non deve procedere alla liquidazione di un nuovo indennizzo, in quanto la nuova categoria riconosciuta (Cat. 7 – Tab. A) risulta inferiore a quella precedentemente già riconosciuta (Cat. 6[^] - Tab A);
- 5) di dichiarare, vista l'urgenza, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Baccellieri Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO
